

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE XlinX

Art. 1. – L'associazione culturale no-profit XlinX nasce per volontà dei soci fondatori, attivi cultori e divulgatori in diverse aree del sapere e dell'arte, e dalla loro volontà di condividere e disseminare i frutti delle loro ricerche e creazioni.

Art. 2. – L'associazione XlinX è una libera Associazione di fatto, apartitica, apolitica e aconfessionale con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 3. - L'Associazione XlinX persegue i seguenti scopi:

- Promuovere la cultura scientifica, naturalistica, letteraria, artistica, musicale, teatrale, multimediale e ogni forma di creatività e dell'ingegno umano;
- Stimolare la ricerca di contaminazioni tra le diverse branche del sapere e la creazione di canali di comunicazione che superino le convenzionali barriere culturali;
- Ampliare la conoscenza della cultura scientifica e artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- Costituire un luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, seguendo l'ideale dell'educazione permanente;

Art. 4. - L'associazione XlinX per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: seminari, conferenze, dibattiti, mostre, proiezioni di film e documentari, concerti, spettacoli teatrali, spettacoli televisivi, eventi enogastronomici, eventi culturali trasmessi via Internet;
- attività di formazione: lezioni, corsi, convegni.
- attività editoriale: sarà principalmente condotta per via telematica, attraverso il sito Web che l'Associazione provvederà ad attivare subito dopo la costituzione; e mediante il quale si darà la massima trasparenza e pubblicità sulle attività dell'Associazione, per i soci e per il pubblico tutto. In occasione di convegni, mostre e simili eventi, si potrà provvedere alla stampa di atti, cataloghi e altro materiale informativo cartaceo.

Art. 5. - L'associazione XlinX è offerta a quanti sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, e condividono lo spirito e gli ideali fondativi dell'Associazione. L'Associazione contempla due forme di afferenza: il socio ordinario e il socio associato. Sono soci:

- ordinari le persone o gli enti che partecipano in via continuativa alla vita della società, pagando la quota associativa annuale, partecipando ai consigli e contribuendo con la propria attività alla crescita del patrimonio culturale della Associazione;
- associati le persone che desiderano prender parte alle attività promosse dall'Associazione, senza volere impegnarsi al suo interno.
- Il contributo associativo non è trasmissibile.

Art. 6. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo, su presentazione di domanda scritta da parte dell'aspirante, controfirmata da almeno due soci ordinari.

L'ammissione dei soci associati è subordinata al semplice pagamento della quota di partecipazione alle attività sociali.

Art. 7. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti che disciplinano singole attività e manifestazioni. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

Art. 8. – I soli soci ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 9. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti:

- per i soci ordinari: dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

- per i soci associati: dal pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10. – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Essi devono essere pubblicati sul sito Web dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 11. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci Ordinari;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Art. 12. – L'Assemblea dei Soci Ordinari (detta brevemente Assemblea) è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ordinari in regola col pagamento della quota associativa, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno dieci soci ordinari.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci ordinari, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci ordinari e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblicato sul sito Web della Associazione almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, e distribuita sulla mailing list dei soci ordinari.

La votazione delle delibere può essere anche compiuta mediante strumenti telematici, reputati sicuri e affidabili dall'assemblea dei soci.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione del relativo verbale sul sito Web della Associazione.

Art. 13. – L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo,
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva i regolamenti per lo svolgimento di attività sociali.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Il verbale finale è sottoscritto dal Presidente e da un socio con funzioni contingenti di segretario.

Art. 14. – Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 15. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione XlinX. Si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato:

- dal presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci ordinari.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale da pubblicare sul sito Web dell'Associazione.

Art. 16. – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere ai movimenti finanziari legati alle attività dell'Associazione. Può delegare ai soci specifici poteri per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 17. – Cariche onorifiche. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'assemblea dei soci ordinari può nominare "Ambasciatori" dell'associazione stessa delle personalità del mondo scientifico, artistico, musicale e culturale in generale, che condividano le finalità dell'associazione e si facciano promotori dell'associazione stessa nelle loro rispettive sfere d'interesse. La nomina è puramente onorifica e non comporta incarichi direttivi o gestionali in seno all'associazione. Non è obbligatorio che i nominati "Ambasciatori" siano soci dell'associazione. La nomina di Ambasciatore è vitalizia ma può essere revocata con votazione in tal senso della maggioranza dell'Assemblea dei Soci.

Art. 18. – Tutte le cariche associative, sia elettive sia onorifiche, sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese, regolarmente documentate, sostenute per la pianificazione, l'allestimento e lo svolgimento delle attività sociali.

Art. 19. – L'Associazione XlinX può stabilire gemellaggi con associazioni affini per la realizzazione di attività di comune interesse. L'Associazione può entrare a far parte di consulte, associazioni di associazioni, e altri organismi collettivi, nati per coordinare e sinergizzare l'attività di associazioni no-profit. Analogamente, l'Associazione XlinX può stabilire rapporti e convenzioni con altre associazioni, con enti locali e nazionali, pubblici e privati, italiani ed esteri, per il perseguimento e la promozione delle sue attività sociali.

Art. 20. – La sede sociale è stabilita in Cascina (PI), via Montanara n. 5. L'Associazione può dotarsi di sedi operative per lo svolgimento delle attività istituzionali. L'Associazione può dotarsi di sedi distaccate, dotate di relativa autonomia gestionale e finanziaria, nei limiti e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 21. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 22. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.